

Pubblicato il 08/09/2020

**N. 00475/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00698/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Firenze Sud, Eps Ente Produttori Selvaggina non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso introduttivo:

- della DGR 18 maggio 2020 n. 625 recante “Calendario venatorio regionale 2020-21” comprensivo di n.2 Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, pubblicato sul BURT in data 27 maggio 2020 n.22;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

con i motivi aggiunti presentati il 28 agosto 2020:

- della DGR 25 agosto 2020 n. 1181 recante “L.R. 20/2002: Stagione Venatoria 2020 - 2021 -Apertura anticipata della caccia”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana e visto l'atto d'intervento di Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- quanto all'autorizzato prelievo delle specie moriglione e pavoncella, che il relativo motivo di gravame sia fondato, richiamata al riguardo la recente sentenza della Sezione n. 848/2020 (punto 3.3) avente ad oggetto l'impugnazione del Calendario venatorio regionale 2019-20, con la conseguenza che l'efficacia della delibera impugnata con il ricorso principale deve essere sospesa nella parte in cui si consente la caccia alle suddette due specie;
- quanto all'autorizzato prelievo della specie combattente, che la Regione Toscana abbia ammesso la cacciabilità della specie in aree diverse dalle ZSC e dalle ZPS e con limitazione del periodo della caccia e del numero di capi cacciabili, e dunque in modo da poter adeguatamente salvaguardare le esigenze di protezione della specie fatte valere dalla ricorrente, con la conseguenza che per tale parte l'istanza cautelare non possa essere accolta;
- quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia della DGR 1181/2020, impugnata con i motivi aggiunti, nella parte in cui autorizza "il carniere giornaliero sulla specie tortora (*Streptopelia turtur*), in 12 capi per giornata e per cacciatore", che debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse, essendosi la Regione successivamente adeguata alle indicazioni contenute nel decreto presidenziale del 31 agosto 2020 n. 451 limitando il carniere giornaliero a 5 capi per cacciatore;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare debba essere accolta nei suddetti limiti, ovvero sospendendo gli effetti della delibera impugnata con il ricorso principale nella parte in cui consente la caccia alla pavoncella e al moriglione;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),

Accoglie l'istanza cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 aprile 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO